

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Via Mons. Farina n. 62 * Tel. 0881-307111 * Fax 0881-307240
ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 36 - L. 317-1991

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n.7 del 7 Giugno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore 12:30, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, convocato dal Presidente dott. Agostino De Paolis.

Assume la Presidenza ai termini di Statuto il dott. Agostino De Paolis, Presidente del CDA in carica, il quale constata e fa constatare:

- la regolare costituzione dell'adunanza;
- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica, in persona di egli medesimo Presidente del CdA, dott. Agostino De Paolis, del Consigliere rag. Emilio Paglialonga, presente di persona; mentre é collegato mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile, il Consigliere dott. Antonio Metauro; assenti i Consiglieri dott. Francesco Bonito e dott. Nicola Gatta;
- la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Carmine Belmonte, della dott.ssa Marisa Rosa Cavaliere e del dott. Giuseppe Pacilli, componenti effettivi, tutti collegati mediante sistema di audio-video conferenza, in ragione di quanto previsto dallo Statuto consortile.

-	Componenti del CdA:		P.	A.
-	1) De Paolis Agostino	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Bonito Francesco	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	3) Gatta Nicola	- componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	4) Metauro Antonio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	5) Paglialonga Emilio	- componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-				
-	Componenti del Collegio dei Revisori:		P.	A.
-	1) Belmonte Carmine	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	2) Marisa Rosa Cavaliere	- componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	3) Giuseppe Pacilli	- componente effettivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori odierni, informa l'assise di aver ricevuto, per le vie brevi, comunicazione da parte del Consigliere dott. Francesco Bonito dell'impossibilità a partecipare alla seduta odierna a causa di improrogabili impegni istituzionali precedentemente concordati, in quanto Sindaco di Cerignola. Seguirà comunicazione formale da acquisire al protocollo generale.

Il Presidente accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare, dopo aver constatato e fatto constatare il perfetto funzionamento dell'impianto di audio-video conferenza e la possibilità per i soggetti collegati di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, dichiara validamente costituita l'adunanza, inizia i lavori e, con il consenso degli intervenuti, così come previsto dall'art. 13 comma 6 dello Statuto consortile, chiama il direttore generale Maurizio Giovanniello, presente di persona, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Approvazione Verbali sedute precedenti;**
- 2. Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art.15 legge n.241/1990, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023 n.36, tra Consorzio ASI Foggia e la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**

3. **Constatazione inadempimento “Verbale di accordo per la temporanea presa in custodia dell'impianto dei nastri trasportatori, finalizzata alla redazione del progetto esecutivo per gli interventi manutentivi straordinari necessari al suo utilizzo” e “Verbale delle attività propedeutiche alla messa a disposizione dell'impianto dei nastri trasportatori asserviti alle banchine A1 e A2 del porto di Manfredonia - Bacino Alti Fondali”. Società Terminal Geochem Srl. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
4. **Nomina Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 (RGPD). Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
5. **Nomina Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al D.P.R. n.327/01. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
6. **Ratifica acquisizione del servizio noleggi, a lungo termine, autovettura aziendale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti;**
7. **Comunicazioni del Presidente - eventuali.**

1. Approvazione Verbali sedute precedenti.

Il Presidente espone come i Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti non siano stati ancora completati, pertanto propone la loro approvazione in seduta successiva del CdA.

Con le premesse di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto dal Presidente e di rinviare a seduta successiva l'approvazione dei Verbali delle riunioni di CdA ASI precedenti.

2. Approvazione schema di accordo, ai sensi dell'art.15 legge n.241/1990, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023 n.36, tra Consorzio ASI Foggia e la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Come già preannunciato, gli uffici consortili hanno avviato un'indagine conoscitiva per valutare la disponibilità di una Centrale unica di Committenza, ubicata nel territorio provinciale, alla quale affidare alcune procedure per l'acquisizione di servizi attinenti l'erigenda PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA, in quanto il Consorzio non ancora si è qualificato “Stazione Appaltante” ai sensi del d.lgs. n.36/2023.

L'indagine conoscitiva ha consentito di individuare, quale Centrale unica di Committenza qualificata e disposta ad eseguire le procedure previste dal d.lgs. n.36/2023 a favore del Consorzio, la CUC del Tavoliere.

Le procedure che si intendono affidare alla CUC del Tavoliere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n.36/2023, sono:

- procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento denominato “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP: H71C18000050002-Master (Opere Ferroviarie) - H71C18000080002-collegato (Strade/Viabilità) -

H71C18000070002-collegato (Superfici Coperte-Lotto I): importo preliminarmente determinato in euro 448.062,06 oltre IVA ed oneri previdenziali;

- procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento denominato "FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP H71C18000060003-collegato (Superfici Coperte - Lotto II in PPP), CUP MASTER H71C18000050002: importo preliminarmente determinato in euro 301.309,45, fatta salva puntuale rideterminazione, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento della verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento denominato "FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP: H71C18000050002-Master (Opere Ferroviarie) - H71C18000080002-collegato (Strade/Viabilità) - H71C18000070002-collegato (Superfici Coperte-Lotto I): importo preliminarmente determinato in euro 159.446,96 oltre IVA ed oneri previdenziali. Per le motivazioni pocanzi espresse, si sottopone all'approvazione del CdA lo "Schema di accordo, ai sensi dell'art.15 l. n.241/1990, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra il CONSORZIO ASI di FOGGIA e la CENTRALE UNICA di COMMITTENZA del TAVOLIERE".

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di prendere atto delle attività poste in essere dagli uffici per l'individuazione della CUC del Tavoliere alla quale affidare le procedure selettive ai sensi dell'art.62 del d.lgs. n.36/2023;
- di affidare alla CUC del Tavoliere, ai sensi dell'art.62 del d.lgs. n.36/2023, le seguenti procedure:
 - procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento denominato "FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP: H71C18000050002-Master (Opere Ferroviarie) - H71C18000080002-collegato (Strade/Viabilità) - H71C18000070002-collegato (Superfici Coperte-Lotto I): importo preliminarmente determinato in euro 448.062,06 oltre IVA ed oneri previdenziali;
 - procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo all'intervento denominato "FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP H71C18000060003-collegato (Superfici Coperte - Lotto II in PPP), CUP MASTER H71C18000050002: importo preliminarmente determinato in euro 301.309,45, fatta salva puntuale rideterminazione, oltre IVA ed oneri previdenziali;
 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. n.36/2023 per l'affidamento della verifica della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento denominato "FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA. "REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA LOGISTICA INTEGRATA FERROVIARIA INCORONATA" - CUP: H71C18000050002-Master (Opere Ferroviarie) - H71C18000080002-collegato (Strade/Viabilità) - H71C18000070002-collegato (Superfici Coperte-Lotto I): importo preliminarmente determinato in euro 159.446,96 oltre IVA ed oneri previdenziali.
- di approvare lo "Schema di accordo ai sensi dell'art.15 legge n.241/1990, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, ai sensi del d. lgs. 31 marzo 2023 n.36", tra Consorzio ASI Foggia e la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere;
- di autorizzare il RUP e il Responsabile del Settore Tecnico, per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere ogni conseguente adempimento necessario.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

3. Constatazione inadempimento “Verbale di accordo per la temporanea presa in custodia dell'impianto dei nastri trasportatori, finalizzata alla redazione del progetto esecutivo per gli interventi manutentivi straordinari necessari al suo utilizzo” e “Verbale delle attività propedeutiche alla messa a disposizione dell'impianto dei nastri trasportatori asserviti alle banchine A1 e A2 del porto di Manfredonia - Bacino Alti Fondali”. Società Terminal Geochem Srl. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Premesso che:

- presso l'Agglomerato industriale ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo è ubicato l'impianto dei Nastri Trasportatori per la movimentazione dei carichi secchi, sfusi ed in sacchi del porto industriale di Manfredonia, il cui progetto originario, prima identificato con la sigla SAI-930/4 e poi rinominato con la sigla B0015, costituisce il quarto stralcio del progetto generale, identificato con la sigla SAI-930, di realizzazione del porto industriale di Manfredonia, finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno;
- il Consorzio appaltava alla Forni ed Impianti Industriali Ing. De Bartolomeis SpA con contratto di appalto rep. n. 149885 del 02/11/1989 i lavori aventi ad oggetto la realizzazione dei nastri trasportatori per la movimentazione dei carichi secchi, sfusi ed in sacchi del porto industriale di Manfredonia e conseguenti atti aggiuntivi;
- a seguito del fallimento della Forni ed Impianti Ing. De Bartolomeis SpA, subentrava nel contratto di appalto la Termomeccanica S.p.A., come da atto di voltura soggettiva e di modifica del contratto del 15/07/1998, che conferiva il proprio ramo di azienda concernente le attività nel settore dell'ecologia e dell' impiantistica nella controllata T.M.E. S.p.A. con atto del 29/10/1999 rep. n. 64825/15028 e, quindi, anche l'appalto di cui sopra;
- con sentenza della Corte d'Appello di Bari II Sez. Civile n. 1521/2020 pubblicata il 04/09/2020 nel giudizio tra il Consorzio e la T.M.E. SpA (controversia tutt'ora pendente in Cassazione, nonché per richiesta di revisione in Corte d'Appello) la Corte ha disposto, tra l'altro, l'obbligo del Consorzio a ricevere in consegna l'opera nello stato in cui si trova e dichiarando risolto il contratto di appalto del 2/11/1989 n. rep. 149885 e successive integrazioni;
- con nota del 06/08/2020 acquisita al Prot. ASI n. 2744 del 18/8/2020 la società SEASIF Holding Ltd, in persona del suo CEO Ing. Franco Favilla, per il tramite dello studio legale Magistro, formalizzava al Consorzio una manifestazione di interesse per l'utilizzo dell'impianto dei nastri trasportatori e delle aree limitrofe, siti nella zona del porto industriale di Manfredonia;
- seguivano diverse interlocuzioni tra le parti suddette e con nota Prot. ASI nr. 4112 del 30/12/2020 la SEASIF Holding Ltd trasmetteva al Consorzio formale richiesta di assegnazione dei lotti presenti nell'Agglomerato ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, correlata di elaborati grafici, relazioni ed atti di vario genere manifestando interesse a realizzare un rilevante progetto di insediamento industriale in prossimità della zona di carico e scarico che si estende intorno ai nastri trasportatori, impianto per il quale la Società ha dichiarato la disponibilità al ripristino ed alla valorizzazione, eventualmente anche anticipando i fondi e le risorse necessarie con l'intento di costruire un polo di prelaborazione di bentonite e materiali polimetallici contestualmente di produzione di biocarburanti e di LNG;
- la SEASIF, inoltre, dichiarava, nella nota 4112/2020, di voler dar corso al progetto proposto attraverso due Società italiane controllate, sotto il suo preminente coordinamento e la sua preponderante direzione, e dalla stessa holding direttamente garantita e supportate tanto sotto il profilo tecnico organizzativo che economico finanziario, ovvero la Terminal 107 DCM Srl (C.F. e P.Iva 04324080714, con sede in Foggia al Corso Cairolì 37, Amministratore Unico dottor Maurizio Altamura nato a Napoli il 10/06/1974) e la Geochem Logistic Srl (C.F. e P.Iva 09172110968, con sede in Milano Viale Andrea Doria n. 5, Amministratore Unico dottor Maurizio Altamura, con generalità già indicate);
- la proposta così come elaborata e trasmessa il 30/12/2020 veniva esaminata nel corso del CDA ASI del 28/1/2021 e approfondita in quello del 16/4/2021, ove veniva anche dato atto degli esiti della riunione del 30/03/2021 indetta dalla Regione Puglia, Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi invitando l'ASI, l'AdSPMAM, il Comune di Manfredonia e il Comune di Monte Sant'Angelo;
- nel suddetto CDA ASI del 16/04/2021 veniva valutato positivo e di interesse generale il progetto di insediamento industriale della SEASIF Holding Ltd, con previsione di ripristino ed utilizzo dell'impianto dei nastri trasportatori, ritenendolo in linea con gli altri indirizzi di sviluppo industriale dell'area e dell'intero territorio, e autorizzato la SEASIF ad effettuare sopralluoghi e rilievi nei siti di interesse oggetto della proposta, anche accedendo ai nastri trasportatori e agli edifici ad essi collegati;
- con nota Prot. n. 199 del 28/01/2022 l'ASI sollecitava la SEASIF alla trasmissione del Piano Economico Finanziario relativamente all'iniziativa globalmente intesa che la stessa Ltd intendeva

attivare presso l'area industriale ASI di Manfredonia - Monte Sant'Angelo, da redigersi secondo le linee guida per la relazione degli studi di fattibilità - Itaca - Istituto per l'innovazione trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale;

- nelle more, alle due Società sopra riferite si sostituiva nell'iniziativa in questione la Terminal Geochem Srl la quale, a seguito di diversi solleciti dell'ASI rispetto alla trasmissione del Piano Economico Finanziario (nota prot. n. 1496/2022) comunicava con nota Prot. n. 3979 del 26/08/2022 di non essere in grado di condividere il progetto revisionato correlato del relativo P.E.F., in quanto non ancora a conoscenza del reale stato dell'impianto dei nastri trasportatori e chiedeva di potervi accedere;

- parallelamente, l'AdSPMAM con nota n. 20220023480 del 27/07/2022 comunicava all'ASI di essere in fase di rilascio alla Terminal Geochem Srl di un atto di sottomissione avente lo scopo di mettere nelle condizioni la suddetta Società di elaborare il progetto esecutivo per gli interventi manutentivi straordinari necessari all'attivazione dell'impianto dei nastri trasportatori, disponendo l'accesso agli stessi e provvedendo a istituire, parallelamente, i procedimenti di competenza, sottoscrivendo in data 27/07/2022 con la predetta Società un atto di sottomissione ex art. 38 del Codice della Navigazione, avente durata di un anno, prodromico al perfezionamento dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio del definitivo atto formale di concessione allo svolgimento delle operazioni portuali da parte della Terminal Geochem Srl;

- il suddetto atto prevedeva l'autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali afferente l'impianto dei trasporti, di competenza dell'Autorità, e l'impegno da parte della Terminal Geochem Srl ad elaborare un progetto di manutenzione esecutivo per il ripristino dei nastri trasportatori;

- a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione l'AdSPMAM trasmetteva al Consorzio richiesta di messa a disposizione effettiva dell'impianto dei nastri trasportatori, previa sottoscrizione di un verbale tra l'AdSPMAM, il Consorzio e la Terminal Geochem Srl;

- dato atto di quanto sopra, in data 06/02/2023 veniva sottoscritta tra il Consorzio e la T.M.E. SpA una scrittura privata per la consegna dei nastri trasportatori al Consorzio, come disposto dal Giudice nella sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1521/2020;

- il successivo 08/02/2023 il Consorzio sottoscriveva con la Terminal Geochem Srl il verbale di accordo per la messa a disposizione temporanea dell'impianto dei nastri trasportatori finalizzata all'attività di elaborazione del progetto di funzionamento dello stesso da parte della suddetta società;

- inoltre, in data 08/02/2023 veniva sottoscritto presso l'AdSPMAM in Manfredonia il verbale delle attività propedeutiche alla messa a disposizione dell'impianto dei nastri trasportatori asserviti alle banchine A1 e A2 del Porto industriale di Manfredonia - Bacino Alti Fondali, stabilendo che entro il 31/3/2023 si sarebbe dovuto procedere alla cessione in custodia dell'impianto alla Società Terminal Geochem Srl, con ciò intendendo l'accesso dei tecnici della Società agli impianti finalizzato alla redazione del progetto esecutivo di rifunzionamento degli stessi entro il termine del 31 marzo 2024;

-all'articolo 4 del succitato accordo "cauzioni ed inadempienze" veniva previsto l'obbligo della Terminal Geochem Srl a prestare, entro la data di decorrenza dell'effettiva messa a disposizione dell'impianto, una cauzione di euro 200.000 mediante polizza fidejussoria a prima richiesta, a garanzia di eventuali danni arrecati al Consorzio derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti con l'atto in questione, da restituirsì al termine del periodo di validità dell'atto, salvo eventuali proroghe e autorizzazioni;

- con nota n. 2423 del 08/05/2023 il Consorzio invitava la Terminal Geochem Srl a trasmettere entro il termine di 10 giorni la fidejussione di cui sopra, nonché il verbale di accordo sottoscritto con il Consorzio in data 08/02/2023 firmato digitalmente dall'amministratore della Società, già chiesto più volte per le vie brevi, intimando, inoltre, la sottoscrizione del verbale di effettiva messa a disposizione dell'impianto con immediata presa in consegna temporanea dello stesso per le finalità stabilite, entro il termine improrogabile del 31 maggio 2023. Nella medesima nota veniva specificato che in assenza dei predetti adempimenti nei termini indicati il Consorzio avrebbe proceduto con delibera del proprio CDA alla revoca/risoluzione dell'accordo di cui in premessa;

- con successiva nota 2832 del 22/5/2023, atteso il mancato di riscontro da parte della Terminal Geochem Srl alle richieste consortili, il Consorzio invitava, presso gli uffici consortili in Foggia, in data 03/05/2023 alle ore 11:00 l'amministratore della Società, ovvero un soggetto dallo stesso delegato e munito dei poteri di rappresentanza, al fine della sottoscrizione del verbale di accordo.

Considerato che:

- la Terminal Geochem Srl non ha dato alcun riscontro alle diffide ad adempiere del Consorzio di cui alle richiamate note nr.i 2423/2023 e 2832/2023 trasmesse a mezzo pec al domicilio digitale dichiarato;

- con decreto n. 7/2023 del 30/06/2023 l'AdSPMAM, posta l'inosservanza degli obblighi assunti dalla Terminal Geochem Srl, ed in particolare: il mancato deposito della polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi assunti; il mancato pagamento del canone dell'anno 2023, la mancata sottoscrizione del verbale di effettiva messa a disposizione dell'impianto attesa l'inadempienza nei confronti del Consorzio, ha decretato la decadenza della Società Terminal Geochem Srl con effetti immediati, dall'atto di Sottomissione n. 4/2022 rep. 743 del 27/07/2022;
- risulta spirato in data 31/03/2024 il termine per la trasmissione del progetto di manutenzione straordinaria da parte della Terminal Geochem srl all'AdSPMAM e, quindi, al Consorzio;

Ritenuto che:

- le circostanze e i fatti suindicati costituiscono gravi inadempienze della Terminal Geochem Srl, la quale non ha dato riscontro alcuno alle diffide ad adempiere ripetutamente effettuate dal Consorzio, sottraendosi agli obblighi assunti con il verbale di accordo del 08.02.2023;

Richiamato:

- l'indirizzo deliberato dal CdA nella seduta n. 8 del 10.07.2023, deliberazione n.6, che qui si intende integralmente confermato;

con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione favorevole dei consiglieri espressa per alzata di mano da parte dei presenti,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse e motivazioni innanzi rappresentate nel corpo del presente atto, che qui si intendono interamente recepite e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di risolvere il verbale di accordo del 08.02.2023 tra il Consorzio ASI e la Terminal Geochem Srl per la messa a disposizione temporanea dei nastri trasportatori finalizzata all'attività di elaborazione del progetto di rifunzionamento dello stesso da parte della suddetta Società a seguito degli inadempimenti della Società di cui alle premesse e motivazioni;
- di comunicare il presente atto ai seguenti soggetti:
 - Terminal Geochem Srl
Corso Cairoli n. 37 - 71121 Foggia
geochem.logistic@pec.it
 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Piazzale Cristoforo Colombo n. 1 - 70122 Bari
protocollo@pec.adspmam.it

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari, da proporre entro 60 gg dalla sua comunicazione, ovvero dinanzi al Capo dello Stato entro 120 gg.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

4. Nomina Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 (RGPD). Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relazione in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO/RDP) disciplinata agli artt. 37-39.

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO/RDP «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» ai sensi degli art. 37, paragrafo 1, lettera a).

Le predette disposizioni prevedono che il DPO/RDP «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5). All'interno della struttura organizzativa non vi è personale in possesso dei requisiti richiesti.

Gli uffici hanno pertanto avviato un'indagine di mercato per affidare a soggetto esterno le funzioni di Responsabile della protezione dei dati personali, ricevendo riscontro:

- dall'avv.ta Anna Maria Grasso, che ha indicato, per la prestazione professionale richiesta, un compenso annuale pari ad Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento//00), oltre IVA e cassa di previdenza;

- dall'avv.to Fabio Abbruzzese, che ha indicato, per la prestazione professionali richiesta, un compenso annuale pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA e cassa di previdenza;

- dall'avv.to Pietro Calorio, che ha indicato, per la prestazione professionali richiesta, un compenso annuale pari ad Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00), oltre IVA e cassa di previdenza e somme aggiuntive, che andrebbero ad integrare il compenso pre-determinato, a tariffa oraria variabile in base al tipo di attività, in una forbice tra € 160,00 (centosessanta/00) e € 280,00 (duecentottanta/00).

Si ritiene in ragione della qualità del servizio offerto e dell'importo definito a corpo, senza ulteriori variabili o somme aggiuntive, di poter affidare l'incarico di RPD/DPO all'avv.to Fabio Abbruzzese.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di conferire all'avv.to Fabio Abbruzzese, con studio legale in Pescara - codice fiscale BBR FBA 74B25 A488I partita IVA 01812700688, l'incarico di RPD/DPO del Consorzio per una annualità;

- di stabilire che l'incarico professionale è affidato alle condizioni di cui alle premesse con compenso annuale pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre IVA e cassa di previdenza;

- di nominare quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, il rag. Eugenio D'Addetta, al quale è dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione o altro atto necessario per completare la procedura di affidamento dell'incarico in questione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata

5. Nomina Responsabile dell'Ufficio Espropri di cui al D.P.R. n.327/01. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.
--

Relaziona in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con deliberazione n.5 Verbale n.12 del 9 ottobre 2023, il CdA ha attribuito all'ing. Alfonso Tropeano la responsabilità dell'Ufficio Espropri, con tutte le mansioni ad esso assegnate dal Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n.327/01), sotto il coordinamento del Responsabile del Settore Tecnico e per la durata massima dell'incarico corrispondente al mandato amministrativo del CDA nominante.

Tuttavia, con note del 26.04.2024 e del 4.05.2024 il dipendente ASI ha comunicato le proprie precarie condizioni di salute che, come comunicato per le vie brevi dal predetto dipendente, saranno oggetto di approfondimento diagnostico. E' pertanto necessario nominare un sostituto.

All'uopo si ritiene poter nominare l'ing. Luigi Genzano Responsabilità dell'Ufficio Espropri, con tutte le mansioni ad esso assegnate dal Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n.327/01), riorganizzando tale Ufficio come segue:

- a) ing. Luigi Genzano (Responsabile Ufficio Espropri);
- b) ing. Alfonso Tropeano (Funzionario);
- c) ing. Michele Del Priore (Funzionario).

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di revocare all'ing. Alfonso Tropeano l'incarico di Responsabilità dell'Ufficio Espropri, di cui alla deliberazione di CdA n.5, Verbale n.12 del 9.11.2023;
- di attribuire all'ing. Luigi Genzano la Responsabilità dell'Ufficio Espropri, con tutte le mansioni ad esso assegnate dal Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n.327/01), con durata massima dell'incarico corrispondente al mandato amministrativo del CDA nominante;
- di riorganizzare l'Ufficio Espropri con le seguenti figure professionali:
 - a) ing. Luigi Genzano (Responsabile Ufficio Espropri);
 - b) ing. Alfonso Tropeano (Funzionario);
 - c) ing. Michele Del Priore (Funzionario).
- di prendere atto che l'attribuita nomina e le assegnate funzioni non comportano variazione finanziaria.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata

6. Ratifica acquisizione del servizio noleggi, a lungo termine, autovettura aziendale. Delibere propedeutiche, inerenti e conseguenti.

Relazione in merito al punto all'o.d.g. il Presidente del CDA.

Con deliberazione n.5, Verbale n.9 del 20 luglio 2023, il CdA aveva deliberato di procedere alla sottoscrizione del contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura Ford Kuga 1.5 benzina 150 CV, alle condizioni riportate nel preventivo di spesa formulato dalla società Centro Auto S.p.A. - Gruppo Picca Automobili di Foggia, e precisamente noleggio a lungo termine per 48 mesi, con chilometraggio annuo di km. 15.000 e canone mensile di euro 467,50, escluso IVA, nominando quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, rag. Eugenio D'Addetta, al quale veniva dato mandato di assumere ogni conseguente determinazione od altro atto necessario per la stipula del contratto di noleggio a lungo termine, di cui sopra, e per il monitoraggio dell'esecuzione del contratto medesimo.

La Società selezionata non procedeva alla sottoscrizione del contratto, accampando maggiori oneri non giustificati.

Il Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, rag. Eugenio D'Addetta, avviava una nuova indagine di mercato che portava all'individuazione della Volkswagen Financial Services di Milano - Concessionaria Autosport di Foggia, con contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura marca Volkswagen modello T-Roc 1.0 con alimentazione a benzina, per la durata di 60 mesi, con chilometraggio annuo di km. 15.000 e canone mensile di euro 393,18, escluso IVA.

Visto il canone mensile inferiore rispetto a quanto precedentemente preventivato, e le condizionali contrattuali similari, si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di noleggio senza conducente con la Volkswagen Financial Services di Milano, il tutto come da nota del Responsabile del Settore Contabilità e Finanza acquisita al protocollo ASI al n.3219/2024.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di ratificare l'avvenuta sottoscrizione del contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura marca Volkswagen modello T-Roc 1.0 con alimentazione a benzina, alle condizioni pattuite con la Volkswagen Financial Services di Milano - Concessionaria Autosport di Foggia, per la durata di mesi 60, con chilometraggio annuo di km. 15.000 e canone mensile di € 393,18, escluso IVA;
- di prevedere ed imputare il conseguente costo mensile nei Piani Economici e Finanziari e nei Bilanci 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

7. Comunicazioni del Presidente - eventuali.

Il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esprime la necessità di trattazione degli ulteriori seguenti argomenti.

7.1 Richieste di Autorizzazione all'occupazione temporanea per lo stoccaggio in aree ubicate in Agglomerato ind.le ASI Manfredonia - Monte Sant'Angelo.

Sono pervenute alcune richieste di autorizzazione all'occupazione temporanea per l'utilizzazione di alcuni suoli, ubicati nell'Agglomerato ind.le ASI di Manfredonia-Monte Sant'Angelo, posti in prossimità del Bacino Alti Fondali di Manfredonia.

Con nota prot. ASI n.3220 del 7.06.2024, la Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione dei Suoli, nonché Responsabile di Agglomerato, l'ing. Ilaria De Luca, ha predisposto una ricognizione delle aree attualmente utilizzate e rappresentato le nuove richieste pervenute.

In particolare, l'ing. De Luca ha così elencato le richieste pervenute per attività di stoccaggio e più in generale di stoccaggio di componenti di impiantistica per parchi eolici:

- con nota acquisita al prot. ASI n.504/2024 del 26.01.2024, la società SIDAP Srl ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un suolo, della superficie di mq. 20.000, per lo stoccaggio di materiale, chiedendo anche l'utilizzo e la custodia delle predette aree a titolo gratuito fino a quando il Consorzio non intenda concedere o vendere il suolo in parola, ed il riconoscimento, in entrambi i casi, del diritto di prelazione in favore della predetta società;
- con nota registrata al prot. ASI n. 2986/2024 del 23.05.2024 la società PS Mediterranea Terminal Srl ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un suolo, della superficie di mq. 20.000, per stoccaggio di componenti di impiantistica per parchi eolici;
- con nota registrata al prot. ASI 2998/2024 del 23.05.2024 la società GALLI & FIGLIO Srl ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione temporanea di un suolo, della superficie di mq. 14.000, per stoccaggio di componenti di impiantistica per parchi eolici.

Nelle more di definizione della procedura di "Delimitazione dell'area retroportuale del Bacino Alti Fondali" di cui all'avviato "Procedimento di delimitazione, ai sensi degli articoli 32 del Codice della navigazione e 58 del relativo Regolamento di esecuzione, nel tratto compreso tra la radice del pontile del Bacino Alti Fondali di Manfredonia (attuale limite demaniale marittimo) e le retrostanti aree", disposto dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, nell'interesse collettivo, si ritiene possibile affidare in via provvisoria, mensilmente, l'utilizzazione di dette aree agli operatori richiedenti. Gli stessi dovranno farsi carico di tutti i costi necessari per la sistemazione ed il miglior utilizzo di dette aree, senza che ciò possa comportare la formulazione di eventuali richieste risarcitorie al Consorzio in caso di mancato rinnovo delle autorizzazioni. Le società interessate dovranno pagare l'indennità di occupazione, prevista dal Consorzio.

Le relative autorizzazione all'uso di dette aree verranno rilasciate salvo diritti di terzi, con l'obbligo in capo alle società richiedenti di acquisire ogni parere urbanistico/ambientale/ecc. per la loro sistemazione.

Qualora dette aree, per la conclusione del procedimento di delimitazione suddetto, dovessero passare ad altro soggetto pubblico, la loro utilizzazione verrà regolata da quest'ultimo.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di autorizzare l'occupazione temporanea delle aree richieste, demandando al Presidente la formulazione di adeguate proposte di utilizzazione rispetto a quanto chiesto dalle società istanti;
- di disporre, sin d'ora, che per le autorizzate occupazioni temporanee le società dovranno pagare l'indennità di occupazione, secondo quanto stabilito dal Consorzio, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

7.2 Protocollo di intesa per la rimozione dell'impianto di nastri trasportatori e per lo sviluppo della logistica e della accessibilità ferroviaria del porto industriale di Manfredonia.

L'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) già Cassa per il Mezzogiorno, negli anni '80, ha disposto la concessione dell'esecuzione delle opere relative al progetto SAI/FG/930 a favore del Consorzio ASI di Foggia. Il progetto generale che vedeva l'infrastrutturazione di tutta l'area industriale ASI di Manfredonia/Monte Sant'Angelo, nello specifico della maggiore consistenza delle aree in agro di Manfredonia, è stato realizzato per stralci. I nastri trasportatori sono stati realizzati con lo stralcio denominato SAI/FG/930/4, che poi ha assunto la denominazione di B-0015.

Nel 1989 venne sottoscritta la Convenzione tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio ASI di Foggia regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei nastri trasportatori nel Porto di Manfredonia, secondo un progetto esecutivo approvato dalla stessa Agenzia. Il Consorzio aveva il compito di svolgere funzioni di Stazione Appaltante e Direzione Lavori.

L'appalto fu aggiudicato alla società "Forni ed Impianti industriali Ing. De Bartolomeis s.p.a." di Milano, che aveva presentato l'offerta tecnico-economica più vantaggiosa. Il contratto di appalto venne stipulato il 2.11.1989, mentre la consegna dei lavori era avvenuta qualche giorno prima, il 13.10.1989. Successivamente, a seguito del fallimento della Forni ed Impianti Industriali ing. De Bartolomeis subentrò la T.M.E. SpA Termomeccanica Ecologia. Per quanto concerne le strutture esistenti, i lavori furono ultimati nel 2000.

Nel 2004 la società T.M.E. spa ha promosso un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Foggia assumendo l'inadempienza del Consorzio ASI ed ha chiesto la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Il primo grado di giudizio è stato definito con sentenza n. 447 del 23.2.2017 di condanna del Consorzio al pagamento della somma di € 4.129.517,01 in favore di TME e di € 129.636,32 in favore del Fallimento Forni ed Impianti Industriali ing. De Bartolomei.

Nel 2020, con sentenza n. 1521, la Corte di Appello di Bari ha riformato la predetta sentenza affermando invece che ad essere inadempiente era stata l'appaltatrice T.M.E. SpA, che è stata infatti condannata al pagamento della somma di € 1.298.066,60 in favore del Consorzio ASI. La sentenza stabilisce la formale consegna degli impianti al Consorzio ASI.

Tale sentenza è stata impugnata dalla T.M.E. SpA sia in Cassazione sia dinanzi alla Corte d'Appello di Bari per revocazione di errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello. In tali giudizi si è ovviamente costituito il Consorzio chiedendo il rigetto delle impugnazioni proposte.

I nastri sono stati consegnati al Consorzio ASI solo in data 28 febbraio 2023, sino a tale data il Consorzio non ne aveva la materiale disponibilità. Come è noto i nastri trasportatori non sono mai stati collaudati per quanto attiene la parte funzionale.

Con l'approvazione del "Programma triennale di attività 2024-2026 e Piano annuale economico finanziario 2024 attuativo del programma triennale 2024-2026", dicembre 2023, il Consorzio ASI promuoveva lo smantellamento dei nastri trasportatori, anche in Partenariato Pubblico Privato. Esaminata una proposta pervenuta, questa è risultata carente dei presupposti per l'avvio delle procedure previste dal Codice degli Appalti.

Sin dalla prima decade di gennaio 2024 è stata avviata un'interlocuzione tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Consorzio ASI, finalizzata alla rimozione dell'impianto di nastri trasportatori.

L'impianto insiste sul pontile del Bacino Alti Fondali del porto industriale di Manfredonia, per la lunghezza di circa km 2,5, oltre ad un tratto di circa km 0,75 ricadente nell'ambito retroportuale, su aree allo stato di competenza del Consorzio.

Già con foglio prot. 20180001451 del 17/1/2018, l'AdSPMAM ha rappresentato fra l'altro la necessità di procedere alla rimozione dell'impianto non solo in ragione di profili demaniali e dell'assenza di qualsivoglia utilità ma anche perché di intralcio all'insediamento di ulteriori iniziative economiche finalizzate allo sviluppo dei traffici portuali.

Con Determina n. 386 del 17/11/2023 l'AdSPMAM ha affidato all'ATI aggiudicatario della gara, oggi costituitosi come SIPONTUM ALTI FONDALI scar, i LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BACINO ALTI FONDALI (BAF) [CUP: B37H20021110005 - CIG: 99263581C2], per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 121 milioni, finanziato per 80 milioni con il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Decreto MIMS. n.330 del 13/08/2021) e

per 41 milioni in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) (Decreto Interministeriale MIMS – Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n.492 del 03/12/2021).

I lavori di cui sopra sono stati cantierizzati, come da verbale del 20/12/2023 successivamente integrato con verbale del 03/04/2024, e per valutazioni tecniche compiute dalla AdSPMAM, l'esecuzione degli stessi a cura del Consorzio aggiudicatario, anche in ragione delle tempistiche del PNRR, non è compatibile con l'eventuale esecuzione dei lavori di rimozione dell'impianto dei nastri trasportatori a cura di altra impresa.

L'AdSPMAM, ha rappresentato, quindi, l'urgenza estrema di rimuovere i nastri trasportatori e che tale operazione, se integrata nell'ambito dei lavori di revamping del BAF, potrebbe determinare indubbi benefici di carattere operativo, economico-finanziario e di tempistica.

Nel corso di appositi incontri promossi dalla Regione Puglia, ai quali hanno partecipato l'AdSPMAM, la Capitaneria di Porto di Manfredonia e il Consorzio, sono state esaminate soluzioni tecnico-amministrative in grado di contemperare i diffusi e molteplici interessi pubblici, con indubbi benefici sulle prospettive di sviluppo del porto di Manfredonia e del suo hinterland.

L'AdSPMAM ha rappresentato, nell'esclusiva tutela dei pubblici interessi, la disponibilità a farsi carico dei lavori in parola e all'uopo verificherà, nelle sue autonome determinazioni, la possibilità di affidare l'esecuzione degli stessi al Consorzio di imprese SIPONTUM ALTI FONDALI scar, tenuto conto che la rimozione sollecita di detti impianti agevolerebbe e faciliterebbe l'esecuzione dei lavori di revamping del BAF.

Il Consorzio ha valutato positivo e di interesse generale la rimozione dell'intero impianto, intendendo rinunciare alla rimozione dallo stessa prevista.

La rimozione dei nastri agevolerebbe altresì anche la definizione e cantierizzazione di interventi funzionali alla logistica portuale e allo sviluppo dell'hinterland di riferimento, quale, a mero titolo esemplificativo, la realizzazione di un nodo ferroviario insistente negli ambiti retroportuali, con fondi in programmazione da parte della Regione Puglia.

Con le premesse e considerazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ASI, con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa dal Presidente in riferimento al punto all'o.d.g. che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di rinunciare alla rimozione dell'impianto di nastri trasportatori, affidando tale attività all'AdSPMAM, a mezzo del redigendo protocollo di intesa;
- di autorizzazione, sin d'ora, il Presidente alla sottoscrizione del redigendo protocollo di intesa tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Consorzio ASI;
- di disporre, sin d'ora, che il redigendo protocollo di intesa verrà ratificato dal CdA dopo la sua sottoscrizione.

Quanto stabilito dal CDA ASI e sopra riferito ha carattere di operatività ed efficacia immediata.

Alle ore 13:30 il Presidente, ringraziando i partecipanti, conclude la riunione.

Segretario Verbalizzante
geom. Maurizio Giovanniello

Il Presidente ASI
dott. Agostino De Paolis